

Pisa, lì mercoledì 8 marzo 2017

Prot.

Relazione Imposta di soggiorno – integrazione del Regolamento in materia.

L'imposta di soggiorno, istituita nel comune di Pisa a far data dal marzo 2012, è l'imposta il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli diretti al mantenimento, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, incluso il finanziamento dei servizi pubblici locali e le maggiori spese che si vengono a determinare a causa dei flussi turistici.

Il campo di applicazione è riassumibile in questi elementi:

- presupposto è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale;
- soggetto passivo è colui che pernotta presso le strutture ricettive;
- soggetto responsabile della riscossione dell'imposta versata dal soggetto passivo, del suo riversamento nelle casse comunali, nonché della presentazione della dichiarazione annuale delle presenze e delle eventuali altre comunicazioni all'ente impositore, previsti dal Regolamento comunale, è il soggetto gestore della struttura ricettiva presso la quale il soggetto passivo pernotta;
- il soggetto attivo è il comune ed alla Società Entrate Pisa è demandata la gestione e riscossione dell'imposta e la competenza alla verifica dei corretti adempimenti tributari da parte sia dei soggetti passivi che dei gestori delle strutture.

Dopo i primi anni di applicazione dell'imposta si sono evidenziate due esigenze principali.

La prima dal lato "utente", indicando con tale termine il gestore della struttura ricettiva, la seconda da parte dell'ente impositore, attraverso l'attività espletata da S.E.Pi. S.p.A.

La prima esigenza era quella, nell'ottica di una efficacia semplificazione, di offrire un solo strumento per poter gestire tutti gli adempimenti (di cui i primi due di questi obbligatori) a cui i gestori sono tenuti a far fronte, ovvero:

- comunicazione delle identità dei soggetti pernottanti all'ente autorità di P.S.;
- registrazione delle presenze/pernotti, contabilità imposta di soggiorno, dichiarazioni obbligatorie per regolamento comunale (dichiarazione annuale e eventuali dichiarazioni di soggetti che si sono rifiutati di versare l'imposta);
- comunicazioni (un tempo agli uffici provinciali adesso a quelli comunali) ai fini statistici ISTAT dei flussi turistici;

La seconda esigenza, avvertita dalla parte dell'Amministrazione Comunale, verte su due distinte necessità:

- quella di ottenere in forma esaustiva (da parte di tutte le strutture) e digitale, praticamente in tempo reale, i dati statistici dei flussi turistici la cui mancata comunicazione non dà luogo ad una azione coercitiva pecuniaria e quindi è spesso disattesa;
- quella di operare un controllo più efficace da parte di Sepi rendendo obbligatoria, per il gestore della struttura ricettiva, la registrazione di tutti i dati occorrenti in forma digitale attraverso un piattaforma web eccedibile da ambo i lati (utente e Ente). Sepi, in qualità di gestore del tributo, non ha un elenco esaustivo di tutte le strutture ricettive presenti sul territorio comunale e un potere ispettivo sulle strutture (non può accedere, ad esempio, ai registri contabili); il controllo che può esercitare attualmente autonomamente è di congruità tra il dichiarato e il pagato, o meglio riversato dopo l'incasso.

Per rispondere a tali esigenze, il Comune di Pisa, tramite il suo Ufficio Turismo, che per legge ha acquisito le funzioni derivanti dalla Provincia, ha proposto l'adozione di un portale web che rappresenta lo sviluppo e il potenziamento dell'attuale strumento informatico già proposto ai gestori delle strutture ricettive.

Si tratta quindi di rendere obbligatorio l'utilizzo di una portale capace di tracciare tutte le informazioni occorrenti, "tagliate" di volta in volta in base alle finalità per cui sono raccolte (pubblica sicurezza, statistica e a fini tributari) e quindi visibili parzialmente secondo le rispettive competenze.

Per attuare ciò si è dovuto prevedere l'obbligo di registrazione su apposito portale con norma contenuta nel Regolamento comunale in materia di imposta di soggiorno; tale obbligo è stato introdotto con l'**articolo 5-bis**.

Questa scelta, tra gli altri benefici, consente, da parte dei gestori, di redigere la obbligatoria denuncia annuale dell'imposta (da consegnare entro il gennaio successivo all'anno nel quale si sono realizzati i pernotti) attraverso una semplice validazione dei dati già inseriti di volta in volta con dettaglio mensile.

La registrazione al portale deve avvenire con un'autenticazione del soggetto, tale operazione si esplica secondo la procedura definita con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

All'**articolo 8 comma 3** si è disposto che l'ufficio comunale competente trasmetta a Sepi, con cadenza trimestrale, un elenco delle strutture ricettive con evidenza delle chiusure dei subentri e delle nuove aperture in modo che si abbia un costante aggiornamento delle realtà presenti sul territorio. Diversamente questa Società avrebbe noto solo chi si iscrive al portale o effettua dichiarazioni o riversamenti.

All'**articolo 11-bis** si è prevista la formale individuazione del Funzionario responsabile dell'imposta tramite apposito atto interno di Sepi che deve essere trasmesso al Comune.

Il comma 4 dell'articolo 14 – Norme transitorie e finali - prevede un arco temporale (sino al 31/12/2017) per registrare telematicamente i dati relativi ai periodi precedenti l'approvazione del Regolamento stesso.

Il comma 3 dell'articolo 15 – Entrata in vigore – dispone l'entrata in vigore degli obblighi di registrazione dei dati sul portale dedicato, di cui all'art. 5-bis, con decorrenza 1 luglio 2017.

Al/Vi

Il Funzionario Responsabile del Tributo
Dott.ssa Annalisa Dolinich

